



COMUNE DI CALENZANO

**DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE**

**NUMERO 92 DEL 28/07/2020**

**Oggetto: TASSA RIFIUTI ANNO 2020. APPROVAZIONE TARIFFE.**

L'anno duemilaventi e questo giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 14:00, nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta pubblica.

**(Omissis il Verbale)**

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

PRESTINI RICCARDO	P	PIERI ANDREA	P
PEDRINI ALESSIO	P	BERTI ALESSIO	P
ARACHI MICAELA	A	D'ELIA AMERICO	P
FANI ANNA	P	BARATTI DANIELE	P
FACCHINI CECILIA	P	BONGIANNI ELISA	P
NATALI RICCARDO	P	VENTURINI MARCO	P
ARENA MARIA	P	CAROVANI GIUSEPPE	P
CASADIO ITALO	P	BORETTI VANESSA	A
GENTILINI LUIGIA	P		

Ne risultano presenti n 15 e assenti n 2

**PRESIEDE** l'adunanza il Presidente ALESSIO PEDRINI.

**PARTECIPA** il Segretario Generale MARCO FATTORINI, incaricato della redazione del presente verbale.

**SCRUTATORI** i signori: ARENA MARIA, BERTI ALESSIO, BONGIANNI ELISA.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: GIUSTI ALBERTO, PADOVANI IRENE, MAGGI LAURA, PELAGATTI STEFANO, FELLI DAMIANO.

**Fra i quindici consiglieri presenti è collegato in modalità videoconferenza, mediante piattaforma telematica, il consigliere Giuseppe Carovani.**

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 10 dell'odg dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:

**(...omissis resoconto verbale della seduta...)**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che:
  - la Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) è stata istituita dall'art. 1, comma 639, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014 che introdotto l'Imposta Unica Comunale, I.U.C. -di cui la Ta.Ri. era una delle componenti-, poi abolita dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 -Legge di stabilità 2020-, facendo salve però le disposizioni relative alla Ta.Ri.), ed è disciplinata dai commi dal 641 al 668, 682, lettera a), dal 683 al 686, 688, secondo, quarto e sesto periodo, e dal 690 al 702 della citata Legge, e successive modifiche e integrazioni;
  - il comma 683, in particolare, prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare *“le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- TENUTO CONTO che:
  - ◇ dall'anno 2020 varia il metodo di calcolo delle tariffe Ta.Ri., secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) con la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, recante oggetto: *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* (cosiddetto Metodo Tariffario Rifiuti, M.T.R.), e successiva Deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 3/3/2020, recante oggetto: *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*. Tale metodo è fondato su costi storicizzati, e non più sui costi pre-consuntivi dell'anno precedente oppure su costi previsionali dell'anno di riferimento, e impone una diversa elaborazione del Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani (P.E.F. Ta.Ri.); questo è redatto fissando un limite sia alla riclassificazione dei costi ammissibili sia all'incremento delle tariffe, individuando quindi solo i cosiddetti *“costi efficienti ammessi al riconoscimento tariffario”*;
  - ◇ per consentire dunque a tutti i soggetti coinvolti (società affidatarie del servizio, Autorità competenti, Comuni) l'applicazione del nuovo criterio di determinazione della tariffe, per l'anno 2020, in deroga a quanto prescritto dalle disposizioni regolanti la materia, l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019 (che ha introdotto il comma 683-bis all'art. 1 della Legge n. 147/2013), aveva fissato al 30/4/2020 il termine per deliberare l'approvazione delle tariffe e del regolamento Ta.Ri.;
  - ◇ successivamente, nell'ambito delle misure assunte dal Governo per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, detto termine era stato prorogato al 30/6/2020, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020;
  - ◇ tale ultima norma è stata poi abrogata dall'art. 138, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;
  - ◇ infine, l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, ha differito al 31/7/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022, al quale è legato anche quello dell'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi Comunali;
  - ◇ sia le tariffe che il regolamento Ta.Ri. 2020 hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se i relativi provvedimenti sono approvati successivamente a tale data;
- DATO ATTO che a decorrere dall'anno 2020 la disciplina locale della Ta.Ri., prima contenuta nel Regolamento I.U.C., è stata da questo stralciata e trasfusa nel Regolamento della Tassa Rifiuti (Ta.Ri.), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/4/2020;
- CONSIDERATO altresì che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*, come previsto dall'art. 107, comma 5, del citato D.L. n. 18/2020;
- RILEVATO che alla data odierna il P.E.F. Ta.Ri. 2020 ancora non è stato approvato dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro (A.T.O. Toscana Centro), soggetto competente, né l'adempimento potrà essere eseguito entro il termine di deliberazione delle relative tariffe, in quanto l'Autorità ha già disposto l'approvazione del Piano alla scadenza ultima accordata dalla legge;

- VISTO l'art. 58-quinquies del citato D.L. n. 124/2019, che ha variato la classificazione delle categorie 11 e 12 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, spostando l'attività "studi professionali" dalla categoria 11 alla 12;
- RITENUTO pertanto necessario avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 107, comma 5, confermando per il corrente anno le tariffe Ta.Ri. deliberate per l'anno precedente, e suddividendo l'eventuale differenza del costo totale risultante dal P.E.F. Ta.Ri. 2020 sul triennio 2021-2023, come da condizioni riportate in appresso:
  - a) conferma della ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2020 tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto delle quantità stimate riconducibili alle rispettive tipologie di contribuenti, al fine di garantire l'agevolazione per le prime, in ossequio al dettato di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. n. 22/1997:
    - \* utenze domestiche, 31%;
    - \* utenze non domestiche, 69%;
  - b) conferma, per le utenze domestiche, dei coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella Tabella 1a e nella misura massima indicata nella tabella 2, di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

<b>Numero Componenti</b>	<b>Ka Coefficiente di adattamento superfici</b>	<b>Kb Coefficiente proporzionale di produttività</b>
1 componente il nucleo familiare	0,86	1,00
2 componenti il nucleo familiare	0,94	1,80
3 componenti il nucleo familiare	1,02	2,30
4 componenti il nucleo familiare	1,10	3,00
5 componenti il nucleo familiare	1,17	3,60
6 o più componenti il nucleo familiare	1,23	4,10

- c) conferma, per le utenze non domestiche, dei coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle Tabelle 3a e 4a, di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente, precisando che le categorie 11 e 12 sono state modificate ai sensi dell'art. 58-quinquies del citato D.L. n. 124/2019:

<b>N.</b>	<b>Categorie di attività</b>	<b>Kc Coefficiente potenziale di produzione</b>	<b>Kd Coefficiente di produzione kg/mq all'anno</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,61	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,8
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	6,78
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98
9	Case di cura e riposo	1,47	8,21
10	Ospedali	1,7	15,67
11	Uffici, agenzie	1,47	13,55

12	Banche, istituti di credito e , studi professionali	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,9
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,1
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,2
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,1
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,84	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,33	39,8
24	Bar, caffè, pasticceria	5,04	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,34	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,5
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio	5,38	38,9
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,2
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,58	60,5
30	Discoteche, night club	1,83	16,83

d) conferma degli importi unitari per la parte fissa e parte variabile delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, salve, per queste ultime, le riduzioni riconosciute (o da riconoscere) a causa della chiusura obbligatoria (o anche facoltativa) imposta per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, quali risultano dalle rispettive tabelle allegate sub A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Firenze, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 87 del 18/12/2019, ha confermato per l'anno 2020 l'aliquota del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, protezione e igiene dell'Ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% della Ta.Ri. riscossa;
- RITENUTO altresì di confermare i parametri per la concessione delle agevolazioni di cui all'Articolo 14, comma 5, lettere a) e b), sotto indicati:

I. beneficio di cui alla lettera a), a favore di utenti domestici *“assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti”*:

# esenzione totale del tributo;

l'agevolazione sarà concessa previa segnalazione dei servizi sociali professionali del territorio, entro il 15/4/2020, a condizione che l'attestazione I.S.E.E. del contribuente, in corso di validità, non superi € 6.000,00; per gli utenti segnalati, relativamente ai quali l'attestazione I.S.E.E. risulti superiore al limite appena indicato, sarà concessa d'ufficio l'agevolazione di cui al successivo punto II., in relazione alla correlata fascia d'importo in cui ricade l'I.S.E.E.;

II. beneficio di cui alla lettera b), “a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale”:

# riduzione del 50% del tributo, per nuclei familiari con attestazione I.S.E.E. da € 0,00 a € 6.500,00;

# riduzione del 35% del tributo, per nuclei familiari con attestazione I.S.E.E. da € 6.500,01 a € 9.000,00;

# riduzione del 20% del tributo, per nuclei familiari con attestazione I.S.E.E. da € 9.000,01 a € 11.500,00;

l’agevolazione sarà concessa previa istanza del contribuente, da presentare entro il termine perentorio del 16/9/2020, la quale dovrà contenere, obbligatoriamente, gli estremi di rilascio dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità oppure, in alternativa, producendo copia della stessa in allegato;

- VISTA la Deliberazione dell’A.R.E.R.A. n. 158 2020/R/RIF del 5/5/2020, recante oggetto: “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- RITENUTO, in recepimento dei suddetti indirizzi disposti dall’A.R.E.R.A., di prevedere alcune riduzioni della parte variabile della tariffa secondo i criteri sotto riportati:
  - ◆ per le utenze non domestiche soggette a sospensione o riduzione dell’esercizio dell’attività, come individuate nelle Tabelle 2 e 3 dell’allegato A alla predetta Deliberazione, con precisazione che per le categorie tariffarie riconducibili ad attività non obbligate alla chiusura, ma che hanno comunque deciso di non esercitare, e per quelle obbligate alla chiusura ma che sono state autorizzate all’esercizio con provvedimento di deroga del Prefettura di Firenze, l’agevolazione dev’essere espressamente richiesta al gestore del servizio d’igiene urbana, Alia Servizi Ambientali S.p.A., utilizzando l’apposito modulo (allegato sub B alla presente) da riconsegnare al gestore del servizio entro il termine perentorio del 10/9/2020; la riduzione tariffaria sarà riconosciuta a conguaglio, in sede di emissione dell’avviso di pagamento del saldo Ta.Ri. 2020, il quale dovrà intervenire entro e non oltre il 31 ottobre;
  - ◆ per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico, cosiddetto “bonus sociale per i rifiuti” di cui all’Articolo 3 della citata Deliberazione n. 158 dell’A.R.E.R.A., quale ulteriore e distinta agevolazione rispetto a quella già applicata dal Comune di Calenzano, come in precedenza specificata, precisando tuttavia che per tale fattispecie l’A.T.O. Toscana Centro ancora non ha fissato i criteri per la quantificazione del beneficio da riconoscere;
- VISTA la normativa primaria disciplinante la Ta.Ri.;
- VISTO il Regolamento Comunale della Ta.Ri.;
- DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali;
- VISTO, l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
- VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

\* \* \* \* \*

DATO ATTO che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 4 e risulta ivi verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 86).

\* \* \* \* \*

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	15	VOTANTI n.	12
ASTENUTI: Baratti, Bongianni, D’Elia			3
VOTI FAVOREVOLI			12
VOTI CONTRARI:			--

**DELIBERA**

*Delibera di consiglio numero 92 del 28/07/2020 - 5 - Comune di Calenzano*

per i motivi espressi nel preambolo, che qui s'intendono integralmente richiamati e confermati, quanto segue:

1. Si prende atto che il P.E.F. Ta.Ri. 2020 sarà predisposto ed approvato dall'A.T.O. Toscana Centro alla scadenza ultima del 31/12/2020, accordata dalla legge; il Comune di Calenzano procede pertanto ad approvare le tariffe Ta.Ri. 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020.
2. Le tariffe Ta.Ri. 2020, confermativo di quelle dell'anno precedente, salve le riduzioni per le utenze non domestiche che hanno subito un pregiudizio a causa della chiusura obbligatoria (o anche facoltativa) imposta per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono determinate in funzione dei sotto specificati parametri:
  - a) conferma della ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2020 tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto delle quantità stimate riconducibili alle rispettive tipologie di contribuenti, al fine di garantire l'agevolazione per le prime, in ossequio al dettato di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. n. 22/1997:
    - \* utenze domestiche, 31%;
    - \* utenze non domestiche, 69%;
  - b) conferma, per le utenze domestiche, dei coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella Tabella 1a e nella misura massima indicata nella tabella 2, di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, indicati nella relativa tabella riportata in premessa;
  - c) conferma, per le utenze non domestiche, dei coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle Tabelle 3a e 4a, di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, indicati nella relativa tabella riportata in premessa;
  - d) conferma degli importi unitari per la parte fissa e parte variabile delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, salve, per queste ultime, le riduzioni riconosciute (o da riconoscere) a causa della chiusura obbligatoria (o anche facoltativa) imposta per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, indicati nelle rispettive tabelle allegate sub A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Qualora il costo totale del P.E.F. Ta.Ri. 2020, da approvare entro il termine ultimo del 31/12/2020, risulti diverso rispetto a quello dello scorso anno, la differenza sarà ripartita sui Piani delle annualità 2021, 2022 e 2023.
3. È confermato il sistema di agevolazioni previsto dall'Articolo 14, comma 5, lettere a) e b), del Regolamento Ta.Ri., come dettagliatamente descritto in premessa.
4. Si dà atto che la Deliberazione dell'A.R.E.R.A. n. 158 2020/R/rif del 5/5/2020 prevede l'agevolazione della parte variabile del tributo:
  - > per le utenze non domestiche soggette a sospensione o riduzione dell'esercizio dell'attività, come individuate nelle Tabelle 2 e 3 dell'allegato A alla predetta Deliberazione, con precisazione che per le categorie tariffarie riconducibili ad attività non obbligate alla chiusura, ma che hanno comunque deciso di non esercitare, e per quelle obbligate alla chiusura ma che sono state autorizzate all'esercizio con provvedimento di deroga del Prefettura di Firenze, l'agevolazione dev'essere espressamente richiesta al gestore del servizio d'igiene urbana, Alia Servizi Ambientali S.p.A., utilizzando l'apposito modulo (allegato sub B alla presente) da riconsegnare al gestore del servizio entro il termine perentorio del 10/9/2020; la riduzione tariffaria sarà riconosciuta a conguaglio, in sede di emissione dell'avviso di pagamento del saldo Ta.Ri. 2020, il quale dovrà intervenire entro e non oltre il 31 ottobre;
  - > per le utenze non domestiche in condizioni di disagio economico, cosiddetto "*bonus sociale per i rifiuti*" di cui all'Articolo 3 della citata Deliberazione n. 158 dell'A.R.E.R.A., quale ulteriore e distinta agevolazione rispetto a quella già applicata dal Comune di Calenzano, come specificata al precedente punto 3., precisando tuttavia che per tale fattispecie l'A.T.O. Toscana Centro ancora non ha fissato i criteri per la quantificazione del beneficio da riconoscere.
5. Copia della presente Deliberazione è trasmessa ad Alia Servizi Ambientali S.p.A..
6. La presente Deliberazione è pubblicata sul portale *web* del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Delibera altresì**

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	15	VOTANTI n.	12
-------------	----	------------	----

ASTENUTI: Baratti, Bongianni, D'Elia		3
MAGGIORANZA RICHIESTA	n. 9	(art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000)).
VOTI FAVOREVOLI		12
VOTI CONTRARI:		--

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Alessio Pedrini

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Fattorini

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*